*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 114° — Numero 52**

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 26 febbraio 1973** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139**
**AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508**



## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

**1972**



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## CONCORSI ED ESAMI

## REGIONI

**Regione Trentino-Alto Adige:**

LEGGE PROVINCIALE 15 dicembre 1972, n. **25**.
**Agevolazioni per nuovi insediamenti industriali.**
Pag. 1175

## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 52 DEL 26 FEBBRAIO 1973:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 9: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1973 (dalla serie 1ª/1973 alla serie 24ª/1973) emessi in base alla legge 21 agosto 1963, n. 1197 ed al decreto ministeriale 18 marzo 1964. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella NONA ed ultima estrazione eseguita il 20 gennaio 1973; Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª estrazione.

**(539)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1972, n. **1009**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 12. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:

Economia aziendale;
Tecnica professionale;
Economia e tecnica della pubblicità;
Teoria dello sviluppo economico;
Economia dei paesi in via di sviluppo;
Diritto bancario;
Diritto delle assicurazioni;
Scienza delle finanze;
Statistica aziendale;
Storia dell'agricoltura;
Storia dell'industria;
Tecnologia dei cicli produttivi;
Lingua russa.

Art. 20. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere vengono aggiunti i seguenti:

Linguistica generale;
Storia della lingua spagnola.

Art. 23. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di « Terapia fisica e riabilitazione » e « Microscopia elettronica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio* **1973**
*Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 115.* — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1010**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 79. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne presso la facoltà di lettere e filosofia è aggiunto il seguente: « Linguistica applicata ».

Art. 275. — All'elenco degli insegnamenti complementari della scuola di perfezionamento in filologia moderna presso la facoltà di lettere e filosofia è aggiunto il seguente: « Letteratura italiana, moderna e contemporanea ».

Art. 277. — Gli insegnamenti di « Storia della lingua greca » e di « Storia della lingua latina » nella scuola di perfezionamento in filologia classica presso la facoltà di lettere e filosofia sono trasformati da complementari a caratterizzanti.

Dopo l'art. 608 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di perfezionamento per tecnici neurofisiopatologi (scuola diretta a fini speciali).

*Scuola di perfezionamento per tecnici neurofisiopatologi*
(Scuola diretta a fini speciali)

Art. 609. — La scuola ha lo scopo di preparare gli allievi all'esercizio della professione di tecnico neurofisiopatologo, mediante l'insegnamento teorico di discipline di base e professionali, integrato da esercitazioni e tirocini professionali.

Art. 610. — La scuola speciale per tecnici neurofisiopatologi ha sede presso l'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali.

Art. 611. — La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma è di due anni accademici. Le lezioni teoriche ed il tirocinio pratico saranno svolti presso l'istituto di malattie nervose e mentali, secondo le modalità che saranno stabilite dal consiglio della scuola. Gli allievi hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni, ai seminari e ai tirocini pratici, secondo le modalità stabilite dal consiglio della scuola.

Art. 612. — Sono ammessi alla scuola gli allievi di ambo i sessi in possesso del titolo di studio della scuola media superiore, che abbiano superato un colloquio attitudinale che si svolgerà presso la sede della scuola all'inizio dell'anno accademico.

Art. 613. — Il numero massimo dei posti disponibili è stabilito nella misura di 30; 15 per ciascun anno di corso. I candidati non devono aver superato il 30° anno.

1° *Anno*:

1) Elementi di elettrotecnica;
2) Elementi di tecnica elettronica e nozioni pratiche di riparazione delle apparecchiature biomediche (biennale);
3) Nozioni generali di biochimica e biofisica;
4) Nozioni generali di anatomia e fisiologia;
5) Anatomia dell'apparato motore e del sistema nervoso;
6) Nozioni pratiche e teoriche di fisiologia del sistema nervoso (biennale);
7) Nozioni pratiche e teoriche di elettroencefalografia e neurofisiologia clinica (biennale).

2° *Anno*:

8) Elementi di tecnica elettronica e nozioni pratiche di riparazione delle apparecchiature biomediche;
9) Nozioni pratiche e teoriche di fisiologia del sistema nervoso;
10) Nozioni di patologia e clinica dell'apparato motore;
11) Nozioni pratiche e teoriche di elettromiografia, elettrodiagnostica ed elettroterapia;
12) Nozioni di patologia del sistema nervoso;
13) Nozioni pratiche e teoriche di elettroencefalografia e neurofisiologia clinica;
14) Nozioni teoriche e pratiche di ecoencefalografia, reoencefalografia e metodi di registrazione poligrafica.

Nel secondo anno viene dato particolare risalto alle dimostrazioni pratiche. I corsi saranno integrati da conferenze e da seminari sulle materie di insegnamento.

Art. 615. — Per essere ammessi al secondo anno gli allievi dovranno aver superato gli esami di cui ai punti 1), 3), 4), 5) dell'articolo precedente.

Art. 616. — L'esame finale per il conseguimento del diploma di tecnico neurofisiopatologo consiste in un esame scritto ed una prova pratica, previo superamento degli esami di profitto relativi alle materie di insegnamento di cui ai punti 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14) dell'art. 614, con cui l'allievo dovrà dimostrare di aver raggiunto un livello di preparazione adeguato nelle materie che sono oggetto di insegnamento. L'esame di diploma dovrà essere superato entro cinque anni dalla data di immatricolazione.

Art. 617. — Il direttore della scuola è un professore ordinario, straordinario, aggregato della facoltà medica di Bologna, del gruppo delle discipline neuropsichiatriche. Esso viene designato dal consiglio di facoltà di medicina e chirurgia e nominato con decreto del rettore. Il direttore della scuola può farsi coadiuvare da un segretario nominato su sua proposta.

Art. 618. — Il consiglio della scuola è costituito dal direttore, dal segretario e dal Corpo docente della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio* 1973
*Atti di Governo, registro n.* 255, *foglio n.* 113. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1011**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

L'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1972, n. 370, concernente l'inclusione di nuovi insegnamenti complementari nel corso di laurea in lingue e letterature straniere dell'Università di Siena è rettificato nel senso che l'insegnamento di « Dialettica italiana » deve essere corretto in « Dialettologia italiana ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1973*
*Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 118.* — VALENTINI

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1012**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940 n. 1905, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 19, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla creazione dell'istituto di scienze sociali annesso alla facoltà di scienze politiche.

*Istituto di scienze sociali*

Art. 20. — E' costituito l'istituto di scienze sociali della facoltà di scienze politiche dell'Università di Messina.

Art. 21. — Sono compiti dell'istituto organizzare e gestire la biblioteca della facoltà, promuovere e realizzare, di concerto con la facoltà, iniziative culturali, anche mediante pubblicazioni, per contribuire al progresso delle scienze sociali.

Art. 22. — L'istituto è unico e si articola nelle seguenti sezioni:

*a*) Scienze economiche, *b*) Scienze giuridiche, *c*) Scienze storiche, *d*) Scienze sociologiche, *e*) Lingue straniere.

Art. 23. — L'attività e il funzionamento di ciascuna sezione sono coordinati da un professore designato dal consiglio di facoltà.

Art. 24. — Un comitato tecnico, composto da cinque professori designati ai sensi dell'articolo precedente, attende allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 21 e all'organizzazione generale dell'istituto, predispone i programmi di sviluppo della biblioteca e regola e coordina l'attività di ricerca nell'ambito dell'istituto.

Art. 25. — Su proposta del consiglio di facoltà, il rettore nomina un direttore dell'istituto per la durata di anni tre, il quale svolge le sue funzioni sulla base delle determinazioni del comitato tecnico assumendo, ove occorra, le decisioni necessarie per assicurare il regolare funzionamento dell'istituto.

Spetta, inoltre, al direttore di provvedere alla destinazione e all'amministrazione dei fondi dell'istituto, alla conservazione del patrimonio e alla direzione interna del personale.

Art. 26. — Il personale amministrativo e ausiliario dell'istituto è fornito dall'amministrazione universitaria. Un capo ufficio è responsabile dei servizi amministrativi e contabili nei confronti del direttore dell'istituto.

Art. 27. — Il comitato tecnico, anche su proposta del direttore dell'istituto può chiamare a collaborare allo svolgimento dell'attività culturale dell'istituto, borsisti, laureati entro il quinquennio e studenti della facoltà di scienze politiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1973*
*Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 111.* — VALENTINI

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1972, n. **1013**.

**Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, ad accettare una eredità.**

N. 1013. Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità consistente in un appartamento periziato in L. 12.000.000, in obbligazioni del valore nominale complessivo di L. 8.000.000, in conti correnti presso banche, in mobili e masserizie, in denaro contanti, oggetti d'oro e presunto vantato credito presso terzi; il tutto per un valore complessivo di L. 20.383.821, disposta dal sig. Carlo Enrico Malfatto, con testamento pubblico in data 17 marzo 1970, pubblicato in data 4 giugno 1970 per atto dott. Stefano Unia, notaio in Nizza Monferrato, col n. 463 di repertorio e n. 183 di raccolta.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1973*
*Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 99.* — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1972.
**Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore « Linosa ».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto n. 68 del 4 gennaio 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 febbraio 1937, n. 34, con il quale il rimorchiatore « Linosa » è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5197 del 26 settembre 1972 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

*Articolo unico*

Il rimorchiatore « Linosa », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° settembre 1972.

**Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.**

**Dato a Roma, addì 23 ottobre 1972**

**LEONE**

TANASSI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *dicembre* 1972
*Registro n.* 30 *Difesa, foglio n.* 149

(771)

---

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1972.
**Compensazione finanziaria degli oneri derivanti all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dall'applicazione di prezzi e condizioni particolari in favore di categorie sociali particolari per l'esercizio 1973.**

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1191 del 26 giugno 1969 relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente la delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1223 — emanato in forza della legge suddetta — che detta norme riguardanti gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276 — pure emanato in forza della legge sopra citata — che stabilisce le procedure per la soppressione degli obblighi di servizio pubblico, per la compensazione degli oneri derivanti da detti obblighi qualora non possano essere soppressi, per la compensazione delle tariffe sociali e per la normalizzazione dei conti riguardanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la nota n. R.3/265/43060 del 3 luglio 1972, con la quale, in conformità della procedura stabilita dal citato decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha avanzato domanda di compensazione finanziaria, per l'esercizio 1973, degli oneri derivanti dall'applicazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto imposti a favore di categorie sociali particolari;

Vista la delibera favorevole n. 83/1972 adottata in merito alla anzidetta domanda del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nelle adunanze numeri 15 e 17 del 12 maggio 1972 e dell'8 giugno 1972;

Decreta:

Art. 1.

**La compensazione finanziaria di cui al paragrafo 3 dell'art. 1 del regolamento n. 1191/69 del Consiglio delle Comunità europee, si applica, nei riguardi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e per l'anno finanziario 1973, agli oneri e per l'importo netto, fissato a titolo di previsione, qui di seguito indicato:**

oneri derivanti dall'applicazione, ai trasporti di persone, di prezzi e condizioni imposti a favore di categorie sociali particolari . . . . . L. 50.918.788.100

La dettagliata specificazione degli oneri sopra indicati e gli elementi di calcolo utilizzati per la determinazione dei corrispondenti importi sono esposti in allegato al precedente decreto.

Art. 2.

Sulla base delle risultanze consuntive dell'esercizio 1973, si procederà alla determinazione in via definitiva degli oneri ammessi alla compensazione finanziaria e degli importi fissati a titolo di previsione nel precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1972

*Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile*
BOZZI

*Il Ministro per il tesoro*
MALAGODI

(824)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1972.

**Compensazioni finanziarie degli oneri derivanti all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dal mantenimento di alcuni obblighi di servizio pubblico per l'esercizio 1973.**

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1191 del 26 giugno 1969 relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente la delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1223 — emanato in forza della legge suddetta — che detta norme riguardanti gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276 — pure emanato in forza della legge sopra citata — che stabilisce le procedure per la soppressione degli obblighi di servizio pubblico, per la compensazione degli oneri derivanti da detti obblighi qualora non possano essere soppressi, per la compensazione delle tariffe sociali e per la normalizzazione dei conti riguardanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la nota n. R.3/265/43059 del 3 luglio 1972, con la quale, in conformità della procedura stabilita dal citato decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha avanzato domanda diretta a ottenere la soppressione degli obblighi di servizio pubblico che comportano svantaggi economici per la stessa Azienda o, in mancanza di tale soppressione, il rimborso dei relativi oneri;

Vista la delibera favorevole n. 83/1972 adottata in merito alla anzidetta domanda dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nelle adunanze numeri 15 e 17 del 12 maggio 1972 e dell'8 giugno 1972;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti obblighi di servizio pubblico, di cui è stata chiesta la soppressione con la nota R.3/265/43059 del 3 luglio 1972 citata nelle premesse, debbono essere mantenuti per garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto, valutata in funzione degli elementi indicati al paragrafo 2 dell'art. 3 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1191/69:

*a*) obbligo di esercizio delle linee a scarso traffico elencate nell'allegato n. 1 e di esecuzione, in caso di mancata soppressione, dei lavori necessari per il mantenimento in esercizio delle linee stesse;

*b*) obbligo di esercizio degli impianti passivi, posti sulle linee della rete fondamentale e di quella complementare, elencati nell'allegato n. 2;

*c*) obbligo di esercizio dei servizi di traghetto fra il continente e la Sardegna, di cui all'allegato n. 3;

*d*) obbligo di esercizio dei servizi automobilistici sostitutivi di quelli ferroviari elencati nell'allegato n. 4;

*e*) obblighi tariffari elencati nell'allegato n. 5 (esclusi i trasporti postali);

*f*) obbligo tariffario per il trasporto degli effetti postali, di cui all'allegato n. 5.

Art. 2.

Gli importi spettanti, per l'esercizio 1973, all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 1 e del paragrafo 2 dell'art. 6 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee numero 1191/69, a compenso degli oneri derivanti dal mantenimento degli obblighi di servizio pubblico di cui al precedente art. 1, sono stabiliti, a titolo di previsione, nelle seguenti misure:

| | | |
|---|---|---|
| per l'esercizio delle linee a scarso traffico . . . . . . . . . . | L. | 72.920.800.000 |
| per l'esercizio degli impianti passivi posti sulle linee della rete fondamentale e di quella complementare . . . . . . . . . . . | » | 375.795.400 |
| per l'esercizio dei servizi di traghetto fra il continente e la Sardegna . . . . . . . . . . . | » | 1.652.700.000 |
| per i servizi automobilistici sostitutivi . . . . . . . . . . . | » | 214.400.000 |
| per gli obblighi tariffari (esclusi quelli postali) . . . . . . . . | » | 78.204.094.500 |
| per gli obblighi tariffari derivanti dal trasporto degli effetti postali . . . . . . . . . . . . | » | 13.800.000.000 |
| Totale . . . | L. | 167.167.789.900 |

La dettagliata specificazione dei suddetti importi ed i criteri di calcolo adottati per la loro determinazione sono esposti nei citati allegati n. 1 (linee a scarso traffico), n. 2 (impianti passivi), n. 3 (servizi di traghetto fra il continente e la Sardegna), n. 4 (servizi sostitutivi) e n. 5 (obblighi tariffari e postali) al presente decreto.

Art. 3.

Gli importi stabiliti a titolo di previsione nel precedente art. 2 saranno conguagliati con quelli definitivi che saranno accertati sulla base delle risultanze consuntive dell'esercizio 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1972

*Il Ministro*
*per i trasporti e l'aviazione civile*
BOZZI

*Il Ministro per il tesoro*
MALAGODI

(826)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1972.
**Aggregazione alla cassa unica per gli assegni familiari del personale dipendente dall'ISVEIMER.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 79 e 81 del testo unico delle norme sugli assegni familiari;

Vista l'istanza avanzata dall'ISVEIMER (Istituto sviluppo economico Italia meridionale) tendente ad ottenere l'aggregazione alla cassa unica per gli assegni familiari per il personale dipendente;

Considerato che il predetto istituto opera nel settore del credito;

Decreta:

A decorrere dal 1° dicembre 1971, l'ISVEIMER (Istituto sviluppo economico Italia meridionale) è tenuto all'applicazione delle norme sugli assegni familiari per il personale dipendente con l'osservanza delle modalità fissate dalla tabella *B*) annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.

Roma, addì 21 novembre 1972

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DEL NERO

p. *Il Ministro per il tesoro*
PICARDI

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
FERRI

(1122)

---

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1972
**Modificazioni allo statuto della Banca commerciale italiana, banca di interesse nazionale con sede in Milano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Banca commerciale italiana, banca d'interesse nazionale con sede in Milano, approvato con decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1936 e successivamente modificato con decreti dello stesso Capo del Governo in data 8 maggio 1939, 24 agosto 1942 e con decreti ministeriali in data 15 marzo 1946, 27 aprile 1949, 4 maggio 1959, 16 giugno 1966 e 9 marzo 1970;

Viste le deliberazioni adottate, in ordine alle modificazioni degli articoli 1, 2, 4, 12, 14, 22, 28, 29 e 30 del predetto statuto, dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Banca commerciale italiana in data 22 aprile 1972 e dall'amministratore delegato della banca medesima dott. Francesco Cingano in data 20 maggio 1972 e 29 settembre 1972;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Si approvano le modificazioni degli articoli 1, 2, 4, 12, 14, 22, 28, 29 e 30 dello statuto della Banca commerciale italiana, banca di interesse nazionale con sede in Milano, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1972

*Il Ministro*: MALAGODI

---

*Modificazioni allo statuto della Banca commerciale italiana, banca d'interesse nazionale, con sede in Milano*

Art. 1. — La Banca commerciale italiana - Società per azioni, costituita con atto del 10 ottobre 1894, rogito notaio dott. Ambrogio Biraghi, è banca di interesse nazionale a sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e del regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400.

Art. 2. — La banca ha la sede sociale in Milano. Essa può avere sedi, succursali, agenzie e rappresentanze in Italia, nonchè filiali e rappresentanze all'estero.

Può anche assumere partecipazioni in imprese e società bancarie in Italia e all'estero, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 4. — Scopo della Società è l'esercizio del credito in genere; essa può compiere le seguenti operazioni:

*a*) passive:

1) ricevere depositi fruttiferi in conto corrente e a risparmio, liberi o vincolati, in valuta nazionale od estera, emettere buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa;

2) emettere assegni circolari, lettere di credito semplici o circolari e simili;

3) riscontrare il proprio portafoglio italiano ed estero;

4) rilasciare accettazioni cambiarie dirette o per conto di terzi;

5) fare riporti ed anticipazioni su titoli di proprietà;

*b*) attive:

1) scontare cambiali, effetti di commercio e titoli di credito in genere sull'Italia e sull'estero, buoni del tesoro e cedole di titoli, note di pegno rilasciate da magazzini generali e da depositi franchi, titoli e documenti rappresentativi di merci, o di pagamenti interni o internazionali;

2) acquistare titoli di Stato, garantiti dallo Stato o assimilati, obbligazioni di prestiti comunali, provinciali e regionali, cartelle fondiarie e obbligazioni ad esse assimilate e obbligazioni di società industriali, commerciali e agricole di primo ordine e altri titoli che siano emessi da enti con finalità e carattere di pubblico interesse; e inoltre obbligazioni e azioni di società industriali e commerciali di primo ordine, quotate e non nelle borse italiane ed estere, nella misura opportuna per il lavoro con la clientela;

3) fare anticipazioni e riporti su titoli di cui al precedente n. 2), nonchè su altri titoli di primo ordine e di largo mercato;

4) fare anticipazioni su fedi di deposito di magazzini generali e di depositi franchi, su merci e in genere su documenti e titoli di credito di cui al precedente n. 1);

5) fare operazioni in cambi nei limiti e con le modalità prescritte dalle norme vigenti;

6) consentire aperture di credito semplici e documentate, utilizzabili in Italia e all'estero, prestiti di titoli e aperture di conti di corrispondenza per eventuali scoperti, anche, ove del caso, senza garanzia ad istituti, enti pubblici e privati, banche, imprese commerciali, industriali e agricole di notoria solvibilità e privati che abbiano i necessari requisiti per gli affidamenti richiesti;

7) concedere sovvenzioni ed aperture di credito in conto corrente contro garanzie;

8) esercitare il credito agrario di esercizio di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e sue integrazioni e modifiche;

9) concedere prestiti in valuta estera, anche in concorso con altre banche, sia nazionali che estere, a persone fisiche o giuridiche italiane ed estere di primaria importanza;

10) far costruire od acquistare immobili per i propri stabilimenti e, quando ciò sia necessario, acquistarli per ricupero di crediti; e rivenderli;

11) assumere partecipazioni ad enti economici creati o promossi dallo Stato, ad enti e consorzi di carattere finanziario con elevati fini sociali e/o di pubblico interesse, a società finanziarie estere e a società che gestiscono servizi collaterali all'attività bancaria;

*c*) può inoltre:

1) comperare e vendere titoli pubblici e privati per conto di terzi; vendere titoli di proprietà;

2) concedere ed accettare servizi di corrispondenza e di rappresentanza;

3) ricevere e cedere all'incasso effetti semplici e documentati e in genere titoli e documenti rappresentativi di merci e di crediti sull'Italia e sull'estero, cedole, titoli rimborsabili, ed eseguire ogni operazione di intermediazione bancaria e finanziaria;

4) assumere servizi di ricevitoria provinciale e di esattoria comunale e di magazzini generali;

5) compiere servizi di cassa e di amministrazione per conto terzi;

6) prestare cauzioni, avalli e fidejussioni ed assumere mandati di credito;

7) ricevere sottoscrizioni di azioni e di obbligazioni; curare il pagamento di interessi, dividendi, cedole e titoli estratti;

8) accettare documenti, titoli e valori in deposito a custodia ed in amministrazione;

9) assumere il servizio di cassette di sicurezza nonchè quello di cassa continua di versamento e di cassa automatica di prelevamento;

10) curare il collocamento di prestiti pubblici, di azioni e di obbligazioni e partecipare a sindacati di collocamento nei limiti ed a sensi dell'art. 45 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

11) compiere ogni atto inerente allo svolgimento e al buon fine delle operazioni sovraindicate;

12) intervenire alle assemblee tanto ordinarie che straordinarie di società di qualunque tipo, anche estere, in rappresentanza di terzi soci od azionisti.

Con l'autorizzazione dell'organo di vigilanza, la società potrà anche compiere operazioni non contemplate nel presente articolo, purchè rispondano ai criteri informatori del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e di questo statuto.

Art. 12, 1° comma. — Possono partecipare all'assemblea i titolari di azioni aventi diritto a voto i quali, ancorchè già iscritti nel libro dei soci, abbiano depositato le azioni a norma di legge.

Art. 14, 3° comma. — La scelta di due scrutatori fra i soci presenti è fatta dal presidente.

Art. 22. — Al consiglio di amministrazione è affidata la gestione generale degli affari della banca con tutti i più ampi poteri a norma delle disposizioni di legge e del presente statuto.

Esso delibera sulla istituzione e soppressione tanto di sedi, succursali, agenzie e rappresentanze in Italia, quanto di filiali e rappresentanze all'estero, e sulle partecipazioni di cui al capoverso dell'art. 2 e all'art. 4, lettera *b*), n. 11.

Nomina nel proprio seno comitati e commissioni e può delegare ad uno o più dei suoi membri determinate attribuzioni.

Nomina e revoca i membri della direzione centrale, i dirigenti e i funzionari con poteri di firma destinati alla direzione centrale, nonchè i membri delle direzioni locali, e ne determina le attribuzioni anche in materia di erogazione creditizia, le condizioni e gli obblighi.

Delibera sul conferimento di mandati speciali e generali per i quali non sia stata data speciale facoltà alla direzione.

Compila i regolamenti interni per il funzionamento dei vari organi della amministrazione e provvede in generale per tutto ciò che non è espressamente riservato dalla legge e dallo statuto all'assemblea dei soci.

Art. 28. — Per l'esecuzione delle sue deliberazioni e per la effettiva gestione dell'azienda sociale, il consiglio di amministrazione nomina una direzione centrale composta di quel numero di direttori e condirettori centrali che sarà dal consiglio stesso ritenuto opportuno.

Ove alcuni direttori centrali fossero nominati amministratori della banca, essi assumeranno per la durata di tale funzione il titolo di amministratori delegati. In mancanza di amministratori delegati potrà il consiglio scegliere in seno alla direzione centrale uno o più direttori generali.

Agli amministratori delegati o ai direttori generali faranno capo nell'esercizio delle loro attribuzioni, gli altri direttori e condirettori centrali secondo le norme del regolamento interno. Alle deliberazioni con cui vengono nominati sia gli amministratori delegati, sia i direttori generali, si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 18.

La direzione centrale è investita, con firma collettiva come in appresso e senza bisogno di speciale autorizzazione del consiglio, di tutti i poteri occorrenti per la ordinaria gestione dell'azienda con facoltà anche:

*a*) di deliberare e sostenere azioni giudiziarie ed amministrative in qualunque grado di giurisdizione, e quindi anche in sede di revocazione e di cassazione, di difendere egualmente la banca da quelle che fossero contro di essa proposte, di compromettere in arbitri anche amichevoli compositori e di transigere;

*b*) di acquistare, nei limiti dell'art. 4, e vendere beni immobili, assentire iscrizioni, riduzioni, cancellazioni, surroghe e postergazioni di ipoteche e privilegi, fare e cancellare trascrizioni e annotamenti, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti cui le dette iscrizioni, trascrizioni e annotamenti si riferiscono;

*c*) di compiere qualsiasi operazione di incasso e ritiro di titoli e valori presso l'Amministrazione del debito pubblico, le intendenze di finanza, l'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e delle ferrovie, e in genere presso ogni amministrazione pubblica governativa, regionale, provinciale o comunale;

*d*) di assumere mandati di credito, di prestare fidejussioni, avalli ed altre garanzie in qualsiasi forma e per qualunque somma, di concorrere alla costituzione e di assumere partecipazioni di enti economici creati o promossi dallo Stato e di consorzi aventi fini sociali e di pubblico interesse;

*e*) di rilasciare, nei limiti dei poteri ad essa deferiti, mandati speciali per operazioni determinate e procure anche generali alle liti.

I membri della direzione centrale sono, nella loro gestione, responsabili della rigorosa osservanza delle disposizioni di legge, dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

La direzione centrale può essere autorizzata dagli amministratori delegati a delegare a sua volta alle direzioni delle sedi, succursali, agenzie, filiali e rappresentanze poteri ed attribuzioni per la gestione delle medesime, determinandone le modalità di esercizio.

Art. 29. — La gestione delle singole sedi, succursali, agenzie, filiali e rappresentanze, è affidata alle rispettive direzioni nominate dal consiglio di amministrazione e composte di quel numero di direttori, condirettori, vice-direttori e procuratori che sarà dal consiglio stesso ritenuto opportuno.

A tale effetto le singole direzioni sono investite, con firma collettiva come in appresso, di tutti i poteri occorrenti per la ordinaria gestione degli affari della propria sede, succursale, agenzia, filiale e rappresentanza, comprese le facoltà di cui alle lettere *a*), *b*), eccezion fatta della facoltà di acquistare e vendere beni immobili, *c*), *d*), *e*) dell'articolo precedente, ma sempre limitatamente alla propria sede, succursale, agenzia, filiale e rappresentanza.

Art. 30. — Hanno facoltà di firmare collettivamente in nome della società:

*a*) gli amministratori delegati e quegli altri membri del consiglio di amministrazione ai quali sia stata dal consiglio stesso conferita tale facoltà;

*b*) i direttori e condirettori centrali;

*c*) i direttori, condirettori, vicedirettori, procuratori, dal consiglio incaricati per la gestione delle sedi, succursali, agenzie e rappresentanze in Italia, nonchè delle filiali e rappresentanze all'estero;

*d*) quegli altri funzionari ai quali sia stata espressamente conferita la facoltà di firmare collettivamente per la società.

La firma della società è legalmente impegnativa quando sia fatta collettivamente da due delle persone suindicate, le quali abbiano, alla denominazione della società, aggiunto la propria sottoscrizione, ma con la restrizione che i procuratori possono soltanto firmare con un amministratore delegato, con

un direttore o condirettore centrale, con un direttore, condirettore o vice direttore di sede, succursale, agenzia, filiale o rappresentanza e non mai con altro procuratore.

La facoltà di firmare in nome della società è per gli amministratori delegati e per i direttori e condirettori centrali estesa a tutte le sedi, succursali, agenzie, filiali e rappresentanze, mentre per i direttori, condirettori, vice direttori e procuratori è limitata all'unità locale a cui appartengono ed a quelle altre che da essa dipendono. Il consiglio di amministrazione o la direzione centrale possono però conferire ai direttori, condirettori, vice direttori e procuratori locali, la facoltà di firmare collettivamente in nome della società, anche per altre sedi, succursali, agenzie, filiali e rappresentanze oltre quelle per le quali la firma compete loro di diritto. La cessazione della facoltà di firmare presso una determinata unità locale, importa la cessazione della facoltà di firmare presso quelle che da essa dipendono.

Il consiglio di amministrazione può conferire la facoltà di firmare per specifiche operazioni di carattere particolare e non permanente anche ad altri suoi membri.

Per agevolare lo svolgimento delle operazioni, il consiglio potrà autorizzare funzionari o impiegati a firmare singolarmente per quelle categorie di operazioni che saranno da esso determinate.

Così pure la facoltà di rappresentare la banca come azionista nelle assemblee di altre società potrà essere esercitata anche singolarmente dai suoi funzionari investiti come sopra della firma sociale.

Ai cassieri compete la facoltà di firmare singolarmente, in nome della banca limitatamente però per quanto riguarda i documenti, le cambiali e gli altri recapiti di cassa presso la unità locale a cui appartengono.

Visto, *Il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

(620)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1972.

**Compensazioni finanziarie degli oneri derivanti all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dall'applicazione di prezzi e condizioni particolari e dall'esercizio di servizi automobilistici sostitutivi per l'esercizio 1972.**

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1191 del 26 giugno 1969 relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente la delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1223 — emanato in forza della legge suddetta — che detta norme riguardanti gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276 — pure emanato in forza della legge sopra citata — che stabilisce le procedure per la soppressione degli obblighi di servizio pubblico, per la compensazione degli oneri derivanti da detti obblighi qualora non possano essere soppressi, per la compensazione delle tariffe sociali e per la normalizzazione dei conti riguardanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la nota n. D.G.99 del 21 giugno 1971, con la quale, in conformità della procedura stabilita dal citato decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha avanzato domanda di compensazione finanziaria, per l'esercizio 1972, degli oneri derivanti dall'applicazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto imposti a favore di categorie sociali particolari e dall'esercizio di servizi automobilistici sostitutivi di quelli ferroviari;

Considerato che gli oneri relativi agli abbonamenti a favore di studenti, impiegati, operai e braccianti, non rientrano nella competenza del bilancio statale in quanto debbono essere riferiti agli enti nella cui area operano le citate agevolazioni;

Vista la delibera favorevole n. 33/1971 adottata in merito alla anzidetta domanda dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nell'adunanza n. 18 del 1° giugno 1971;

Decreta:

Art. 1.

Le compensazioni finanziarie di cui al combinato disposto dei paragrafi 3 e 4 dell'art. 1 del regolamento n. 1191/69 del Consiglio delle Comunità europee e allo art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1223, si applicano, nei riguardi della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e per l'anno finanziario 1972, agli oneri e per gli importi netti, fissati a titolo di previsione, qui di seguito indicati:

| | | |
|---|---|---|
| oneri derivanti dall'applicazione, ai trasporti di persone, di prezzi e condizioni imposti a favore di categorie sociali particolari . . . . . . | L. | 2.869.379.000 |
| oneri derivanti dall'esercizio di servizi automobilistici sostitutivi di quelli ferroviari . . . . . . . . . | » | 217.000.000 |
| Totale . . . | L. | 3.086.379.000 |

La dettagliata specificazione degli oneri sopra indicati e gli elementi di calcolo utilizzati per la determinazione dei corrispondenti importi sono esposti in allegato al presente decreto.

Restano esclusi dalla compensazione finanziaria — per quanto esposto nelle premesse — gli oneri relativi agli abbonamenti a favore di studenti, impiegati, operai e braccianti.

Art. 2.

Sulla base delle risultanze consuntive dell'esercizio 1972, si procederà alla determinazione in via definitiva degli oneri ammessi alla compensazione finanziaria e degli importi fissati a titolo di previsione nel precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1972

*Il Ministro*
*per i trasporti e l'aviazione civile*
BOZZI

*Il Ministro per il tesoro*
MALAGODI

(828)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1972.

**Autorizzazione alla S.p.a. « C.I.C.E. » - Consorzio italiano per il commercio estero, con sede in Genova, ad ampliare il magazzino generale esercitato in Genova-Rivarolo.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1927, 31 ottobre 1938, 22 agosto 1953, 6 marzo 1957, 1° luglio 1959 e 5 gennaio 1968, concernenti l'istituzione e l'esercizio di un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere in Genova-Rivarolo, via Rivarolo, 2-*A;*

Vista l'istanza, in data 28 luglio 1970, con la quale la S.p.a. « C.I.C.E. » - Consorzio italiano per il commercio estero, con sede in Genova, ha chiesto l'autorizzazione ad ampliare il suddetto magazzino generale, da essa esercitato, con tre costruendi nuovi capannoni da destinare al deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la deliberazione n. 1326 dell'8 settembre 1970, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della predetta istanza;

Visto il certificato dell'ufficio del genio civile di Genova, attestante la regolare esecuzione delle opere di costruzione dei tre nuovi immobili, in base al progetto a suo tempo approvato;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. « C.I.C.E. » - Consorzio italiano per il commercio estero, con sede in Genova, è autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Genova-Rivarolo, via Rivarolo n. 2-*A*, con tre nuovi capannoni, distinti con i numeri 27-*bis*, 31 e 32, meglio descritti nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

In detti capannoni possono essere depositate merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nei tre capannoni di cui al precedente articolo si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

L'ammontare del deposito cauzionale che la società è tenuta a prestare per l'esercizio dello stesso magazzino generale è elevato da L. 12.000.000 (dodicimilioni) a L. 15.000.000 (quindicimilioni) salvo successive modificazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1972

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
PAPA

*Il Ministro per le finanze*
VALSECCHI

(659)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1973.

**Nuova misura dei diritti e degli emolumenti dovuti agli uffici del pubblico registro automobilistico.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia;

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, recante disposizioni d'attuazione e transitorie del citato regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436;

Vista la legge 4 luglio 1941, n. 700, che approva le nuove tariffe delle tasse e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, che approva le nuove tariffe delle tasse e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1947, che approva le nuove tariffe dei diritti e degli emolumenti dovuti agli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1947, che approva le nuove tariffe dei diritti e degli emolumenti predetti;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1953, recante l'approvazione della tabella dei diritti e degli emolumenti dovuti agli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1966, che approva la nuova tariffa dei diritti e degli emolumenti dovuti agli Uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1971, che approva la nuova tariffa dei diritti e degli emolumenti dovuti agli uffici del pubblico registro automobilistico;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

E' approvata l'acclusa tabella che stabilisce l'ammontare dei diritti e degli emolumenti da corrispondere all'Automobile club d'Italia per le formalità inerenti alla tenuta del pubblico registro automobilistico e per il rilascio dei relativi certificati.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1973

*Il Ministro*: VALSECCHI

**Tabella dei diritti e degli emolumenti dovuti agli uffici del pubblico registro automobilistico**

Art. 1.

Prima iscrizione di un autoveicolo nel pubblico registro automobilistico:

*a*) autovetture, autocarri, motocarri ed altri veicoli ad essi assimilabili ovvero rimorchi, per ogni formalità . L. 1060

*b*) motocicli, motocarrozzette, motofurgoncini e veicoli ad essi assimilabili, per ogni formalità . » 650

*c*) trattrici agricole, per ogni formalità . » 320

Art. 2.

Rinnovazione dell'iscrizione di un autoveicolo nel pubblico registro automobilistico in seguito a trasferimento da una ad altra provincia o in seguito a rilascio di nuova licenza o autorizzazione alla circolazione:

*a*) per gli autoveicoli indicati all'art. 1, lettera *a*), per ogni formalità . » 1060

*b*) per i motocicli, motocarrozzette, ecc. indicati all'articolo 1, lett. *b*), per ogni formalità . . . » 650

*c*) per le trattrici agricole, per ogni formalità . . » 320

Art. 3.

Annotazione dei trasferimenti di proprietà:

*a*) per ogni formalità . . » 970

*b*) radiazioni, qualunque sia la specie degli autoveicoli, per ogni formalità . . . . » 220

Art. 4.

Rettifica dell'iscrizione di proprietà, rettifica dei dati di individuazione degli autoveicoli iscritti e della residenza del proprietario, per ogni formalità . . » 320

Art. 5.

Annotazione della costituzione di una garanzia sull'autoveicolo iscritto:

*a*) se l'ammontare del credito garantito non supera L. 500.000, per ogni formalità . . » 970

*aa*) se il credito è garantito da cambiali ipotecarie, per ogni formalità, qualunque sia il numero delle cambiali » 1340

*b*) se l'ammontare del credito garantito supera L. 500.000 e sino a L. 1.000.000, per ogni formalità » 1950

*bb*) se il credito è garantito da cambiali ipotecarie, per ogni formalità, qualunque sia il numero delle cambiali » 2680

*c*) se l'ammontare del credito garantito supera L. 1.000.000, per ogni formalità . . » 2420

*cc*) se il credito è garantito da cambiali ipotecarie, per ogni formalità, qualunque sia il numero delle cambiali . » 3540

Art. 6.

Annotazione della cessione, riduzione, restrizione, rinnovazione o cancellazione della garanzia, della surrogazione di un terzo nei diritti del creditore garantito e di altre modificazioni nei rapporti aventi per oggetto la garanzia costituita, per ogni formalità . . » 320

Art. 7.

Ispezione del pubblico registro automobilistico, per ogni ispezione concernente un solo autoveicolo . . » 200

Art. 8.

Ispezione dei titoli e delle note conservate nel fascicolo di inserzione riferentisi ad un solo autoveicolo, per ogni ispezione . . . . . . . . . L. 200

Art. 9.

Copia delle iscrizioni e delle annotazioni riferentisi ad un autoveicolo, certificata conforme dal conservatore del pubblico registro automobilistico:

per ogni copia rilasciata con un solo articolo . » 320

per ogni altro articolo . . . . . . . » 140

Art. 10.

Certificato negativo riguardante la costituzione di garanzia sull'autoveicolo, per ogni certificato . . . » 250

Art. 11.

Copia integrale autentica del foglio del pubblico registro automobilistico, rilasciata ai fini del trasferimento dell'iscrizione, compresi il diritto di scritturazione e le spese postali di spedizione, per ogni copia . . . . » 870

Art. 12.

Formazione e rilascio della copia autentica degli atti e documenti depositati in originale negli archivi del pubblico registro automobilistico:

*a*) diritto fisso per ciascun atto . . . . . » 320

*b*) diritto di scritturazione per ogni facciata o porzione . . . . . . . . . . . . . » 140

Art. 13.

Copia delle note, delle dichiarazioni e dei certificati di origine depositati in originale negli archivi del pubblico registro automobilistico:

*a*) diritto fisso per ogni copia . . . . . » 200

*b*) diritto di scritturazione per ogni facciata o porzione . . . . . . . . . . . . . » 140

Art. 14.

Trascrizione e cancellazione di sentenza dichiarativa di fallimento, di decreto di ammissione al concordato preventivo, di decreto di ammissione all'amministrazione controllata, per ogni formalità . . . . . » 870

Art. 15.

Annotazione sulla carta di circolazione del trasferimento di proprietà o di residenza, per ogni formalità . » 190

Art. 16.

Rilascio dell'estratto della carta di circolazione . . » 190

Art. 17.

Stampati in uso esclusivo al pubblico registro automobilistico:

*a*) note, fogli complementari, copie autentiche, estratti cronologici, certificati negativi, per ogni stampato . . . . . . . . . . . . . » 70

*b*) modulo I.G.F. 35, moduli 6, 6-*A*, 6-*B*, 6-*C* . . » 60

Art. 18.

Iscrizione della proprietà, rinnovazione dell'iscrizione, annotazione del trasferimento di proprietà e radiazione di autoveicolo:

Diritto fisso di statistica per ciascuna formalità » 170

Art. 19.

Diritto fisso d'urgenza . . . . . . . . . » 320

*Il Ministro*: VALSECCHI

(3223)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Rilascio di exequatur

In data 20 gennaio 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'*exequatur* alla signorina Mary Cynthia Smoot, vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(1276)

In data 20 gennaio 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'*exequatur* al sig. Yilmaz Ikizer, console generale di Turchia a Napoli.

(1277)

In data 20 gennaio 1973 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Giacomo Altavilla, vice console onorario di Danimarca a Taormina.

(1278)

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

### Comunicati

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da Agenzia di questa con la seguente circolare:

n. A/261 del 18 gennaio 1973 relativa a « Concessione (reciproca) di crediti relativi a transazioni commerciali con la Svezia e la Svizzera ».

(3196)

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da Agenzia di questa con le seguenti circolari:

n. A/264 del 20 gennaio 1973 relativa a « Termini per il regolamento valutario delle importazioni e delle esportazioni di merci e delle prestazioni di servizi »;

n. A/265 del 20 gennaio 1973 relativa a « Quotazione valute di conto valutario ».

(3197)

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da Agenzia di questa con le seguenti circolari:

n. A/262 del 20 gennaio 1973 relativa a « Nuove norme valutarie »;

n. A/263 del 20 gennaio 1973 relativa a « Validità conti valutari ordinari e finanziari ».

(3198)

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione al comune di Castel San Giorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Castel San Giorgio (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.753.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2197)

### Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Conza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Castelnuovo di Conza (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.661.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2198)

### Autorizzazione al comune di Casaletto Spartano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Casaletto Spartano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.748.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2199)

### Autorizzazione al comune di Campagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Campagna (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.517.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2200)

### Autorizzazione al comune di Calvanico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Calvanico (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.828.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2201)

### Autorizzazione al comune di Civitanova Marche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1973, il comune di Civitanova Marche (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 782.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2202)

### Autorizzazione al comune di Copparo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1973, il comune di Copparo (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 182.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2203)

### Autorizzazione al comune di Cesena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1973, il comune di Cesena (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.669.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2204)

**Autorizzazione al comune di Fano Adriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Fano Adriano (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.675.799, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2205)

**Autorizzazione al comune di Fisciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Fisciano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.355.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2206)

**Autorizzazione al comune di Felitto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Felitto (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.130.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2207)

**Autorizzazione al comune di Furore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Furore (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.723.741, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2208)

**Autorizzazione al comune di Fidenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1973, il comune di Fidenza (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 279.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2209)

**Autorizzazione al comune di Giungano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Giungano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.902.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2210)

**Autorizzazione al comune di Giffoni Sei Casali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Giffoni Sei Casali (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.893.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2211)

**Autorizzazione al comune di Giffoni Valle Piana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Giffoni Valle Piana (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2212)

**Autorizzazione al comune di Gioi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Gioi (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.155.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2213)

**Autorizzazione al comune di Giulianova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Giulianova (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 126.656.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2214)

**Autorizzazione al comune di Guardialfiera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Guardialfiera (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.128.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2215)

**Autorizzazione al comune di Isola del Gran Sasso d'Italia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Isola del Gran Sasso d'Italia (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.875.764, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2216)

**Autorizzazione al comune di Ispani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Ispani (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.656.143, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2217)

**Autorizzazione al comune di Imola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1973, il comune di Imola (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 792.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2218)

**Autorizzazione al comune di Iesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1973, il comune di Iesi (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 731.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2219)**

**Autorizzazione al comune di Lustra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Lustra (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.697.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2220)**

**Autorizzazione al comune di Laurito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Laurito (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.764.243, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2221)**

**Autorizzazione al comune di Laurino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Laurino (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.624.187, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2222)**

**Autorizzazione al comune di Laureana Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Laureana Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.836.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2223)**

**Autorizzazione al comune di Lucito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Lucito (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.530.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2224)**

**Autorizzazione al comune di Lupara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Lupara (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.332.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2225)**

**Autorizzazione al comune di Morrone del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Morrone del Sannio (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 654.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2226)**

**Autorizzazione al comune di Matrice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Matrice (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 737.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2227)**

**Autorizzazione al comune di Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Molise (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.483.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2228)**

**Autorizzazione al comune di Mosciano Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Mosciano Sant'Angelo (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.701.541, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2229)**

**Autorizzazione al comune di Morro d'Oro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Morro d'Oro (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.601.436, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2230)**

**Autorizzazione al comune di Montorio al Vomano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Montorio al Vomano (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.191.964, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2231)**

**Autorizzazione al comune di Montefino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Montefino (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.458.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2232)**

**Autorizzazione al comune di Martinsicuro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Martinsicuro (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.300.977, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2233)

**Autorizzazione al comune di Morigerati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Morigerati (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.536.766, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2234)

**Autorizzazione al comune di Montesano sulla Marcellana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Montesano sulla Marcellana (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.688.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2235)

**Autorizzazione al comune di Monteforte Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Monteforte Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.254.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2236)

**Autorizzazione al comune di Montecorvino Rovella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Montecorvino Rovella (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.039.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2237)

**Autorizzazione al comune di Montecorvino Pugliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Montecorvino Pugliano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.596.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2238)

**Autorizzazione al comune di Montecorice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Montecorice (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.880.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art: 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2239)

**Autorizzazione al comune di Minori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Minori (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.713.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2240)

**Autorizzazione al comune di Mercato San Severino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Mercato San Severino (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 271.038.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2241)

**Autorizzazione al comune di Maiori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Maiori (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.957.639, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2242)

**Autorizzazione al comune di Magliano Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Magliano Vetere (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.156.107, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2243)

**Autorizzazione al comune di Monfalcone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1973, il comune di Monfalcone (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 319.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2244)

**Autorizzazione al comune di Nocera Superiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Nocera Superiore (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.123.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2245)

**Autorizzazione al comune di Notaresco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Notaresco (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.660.943, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2246)

**Autorizzazione al comune di Nereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Nereto (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.976.817, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2247)**

**Autorizzazione al comune di Omignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Omignano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.012.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2248)**

**Autorizzazione al comune di Ogliastro Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Ogliastro Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.772.393, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2249)**

**Autorizzazione al comune di Oliveto Citra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Oliveto Citra (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.939.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2250)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 37

**Corso dei cambi del 21 febbraio 1973 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 573 — | 573 — | 573,10 | 573 — | 571,50 | 573 — | 571,80 | 573 — | 573 — | 573 — |
| Dollaro canadese | 577,50 | 577,50 | 576 — | 577,50 | 574 — | 577,50 | 577 — | 577,50 | 577,50 | 577,50 |
| Franco svizzero | 171,65 | 171,65 | 171,75 | 171,65 | 170,90 | 171,60 | 171,50 | 171,65 | 171,65 | 171,75 |
| Corona danese | 90,55 | 90,55 | 90,50 | 90,55 | 90,10 | 90,55 | 90,58 | 90,55 | 90,55 | 90,55 |
| Corona norvegese | 94,49 | 94,40 | 94,40 | 94,49 | 94,30 | 94,40 | 94,42 | 94,49 | 94,40 | 94,40 |
| Corona svedese | 127,47 | 127,47 | 127,10 | 127,47 | 125,10 | 127,45 | 127,45 | 127,47 | 127,47 | 127,47 |
| Fiorino olandese | 193,40 | 193,40 | 193,15 | 193,40 | 192,80 | 193,40 | 193,40 | 193,40 | 193,40 | 193,40 |
| Franco belga | 14,04 | 14,0475 | 14,05 | 14,0475 | 14 — | 14,05 | 14,07375 | 14,04 | 14,04 | 14,04 |
| Franco francese | 123,13 | 123,13 | 123,10 | 123,13 | 122,60 | 123,12 | 123,10 | 123,13 | 123,13 | 123,13 |
| Lira sterlina | 1403,30 | 1403,30 | 1400 — | 1403,30 | 1401 — | 1403,25 | 1402,80 | 1403,30 | 1403,30 | 1403,30 |
| Marco germanico | 193,09 | 193,08 | 193,40 | 193,08 | 192,60 | 193,05 | 193,13 | 193,09 | 193,08 | 193,08 |
| Scellino austriaco | 26,88 | 26,88 | 26,90 | 26,88 | 26,80 | 26,88 | 26,85 | 26,88 | 26,88 | 26,88 |
| Escudo portoghese | 22,175 | 22,175 | 22,22 | 22,175 | 22,50 | 22,16 | 22,10 | 22,175 | 22,17 | 22,17 |
| Peseta spagnola | 9,6855 | 9,6855 | 9,75 | 9,6855 | 9,60 | 9.68 | 9,68125 | 9,6855 | 9,68 | 9,68 |
| Yen giapponese | 2,11 | 2,11 | 2,18 | 2,11 | 2,19 | 2,10 | 2,165 | 2,11 | 2,11 | 2,11 |

**Media dei titoli del 21 febbraio 1973**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 101,125 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,70 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 88,70 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 95,825 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 94,80 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 94 — |
| » 5 % (Beni esteri) | 93,075 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 93,35 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 94,725 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 96 — |
| » 6 % » » 1970-85 | 98,425 |
| » 6 % » » 1971-86 | 98,70 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 100,30 |
| » » » 5,50 % 1976 | 100,075 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 | 99,925 |
| » » » 5,50 % 1977 | 100,45 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,90 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) | 99,725 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 98,75 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 97,625 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 97,05 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 95,625 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 95,575 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 99,975 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 100 — |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: NAPOLITANO

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 21 febbraio 1973**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 572,40 |
| Dollaro canadese | 577,25 |
| Franco svizzero | 171,575 |
| Corona danese | 90,565 |
| Corona norvegese | 94,455 |
| Corona svedese | 127,46 |
| Fiorino olandese | 193,40 |
| Franco belga | 14,061 |
| Franco francese | 123,115 |
| Lira sterlina | 1403,05 |
| Marco germanico | 193,105 |
| Scellino austriaco | 26,865 |
| Escudo portoghese | 22,137 |
| Peseta spagnola | 9,683 |
| Yen giapponese | 2,137 |

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 38

**Corso dei cambi del 22 febbraio 1973 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA . . . . | 571,15 | 571,15 | 571 — | 571,15 | 570,50 | 571,15 | 571,20 | 571,15 | 571,15 | 571,15 |
| Dollaro canadese . | 575,65 | 575,65 | 576 — | 575,65 | 574 — | 575,65 | 575,50 | 575,65 | 575,65 | 575,65 |
| Franco svizzero . | 174,70 | 174,70 | 174,05 | 174,70 | 171,30 | 174,70 | 173,45 | 174,70 | 174,70 | 174,70 |
| Corona danese . . | 90,31 | 90,31 | 90,40 | 90,31 | 90,10 | 90,31 | 90,58 | 90,31 | 90,31 | 90,31 |
| Corona norvegese . | 94,50 | 94,50 | 94,40 | 94,50 | 94,30 | 94,50 | 94,53 | 94,50 | 94,50 | 94,50 |
| Corona svedese . . | 126,80 | 126,80 | 127 — | 126,80 | 126,40 | 126,80 | 126,70 | 126,80 | 126,80 | 126,80 |
| Fiorino olandese . | 194,60 | 194,60 | 194,80 | 194,60 | 192,90 | 194,60 | 194,65 | 194,60 | 194,60 | 194,60 |
| Franco belga . . . | 14,05 | 14,05 | 14,06 | 14,05 | 14 — | 14,05 | 14,035 | 14,05 | 14,05 | 14,05 |
| Franco francese | 123,59 | 123,59 | 123,50 | 123,59 | 122,80 | 123,55 | 123,30 | 123,59 | 123,59 | 123,59 |
| Lira sterlina . | 1398,90 | 1398,90 | 1398 — | 1398,90 | 1397 — | 1398,95 | 1399,30 | 1398,90 | 1398,90 | 1398,90 |
| Marco germanico . | 195,30 | 195,30 | 194,70 | 195,30 | 193,80 | 195,30 | 195 — | 195,30 | 195,30 | 195.30 |
| Scellino austriaco . | 27,06 | 27,06 | 26,90 | 27,06 | 26,80 | 27,06 | 26,95 | 27,06 | 27,06 | 27,06 |
| Escudo portoghese | 22,17 | 22,17 | 22,22 | 22,17 | 22,50 | 22,18 | 22,15 | 22,17 | 22,17 | 22,17 |
| Peseta spagnola . | 9,6770 | 9,677 | 9,60 | 9,6770 | 9,60 | 9,67 | 9,665 | 9,6770 | 9,67 | 9,67 |
| Yen giapponese . | 2,18 | 2,18 | 2,1650 | 2,18 | 2,19 | 2,18 | 2,165 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |

**Media dei titoli del 22 febbraio 1973**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 . | 100,775 |
| Redimibile 3,50 % 1934 . | 99,725 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 88,75 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 95,875 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 94,775 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 94,025 |
| » 5 % (Beni esteri) | 93,10 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 93,375 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 94,725 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 96 — |
| » 6 % » » 1970-85 | 98,425 |
| » 6 % » » 1971-86 | 98,70 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . . . | 100,30 |
| » » » 5,50 % 1976 | 100,075 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 . | 99,925 |
| » » » 5,50 % 1977 . | 100,45 |
| » » » 5,50 % 1978 . | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1979 . | 99,90 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) | 99,725 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 98,775 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 97,575 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss | 97 — |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) . | 95,65 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) . | 95,70 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . | 99,975 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) . | 100 — |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* NAPOLITANO

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 22 febbraio 1973**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA . | 571,175 |
| Dollaro canadese . | 575,575 |
| Franco svizzero | 174,075 |
| Corona danese . | 90,445 |
| Corona norvegese | 94,515 |
| Corona svedese | 126,75 |
| Fiorino olandese . | 194,625 |
| Franco belga | 14,042 |
| Franco francese . | 123.445 |
| Lira sterlina . | 1399,10 |
| Marco germanico . | 195,15 |
| Scellino austriaco . . . | 27,005 |
| Escudo portoghese . | 22,16 |
| Peseta spagnola . . | 9,671 |
| Yen giapponese . . . . | 2,172 |

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Smarrimento di ricevuta di debito pubblico**

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 3

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 549 Mod. 243 D.P. — Data: 27 luglio 1972. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale del tesoro di Genova. — Intestazione: Laura Maria Brovia, nata a Genova il 22 marzo 1933 e Delfina Tosa ved. Brovia, nata a Dego il 3 settembre 1904, domiciliate a Genova. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 20.000. — A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 gennaio 1973

(541)

# MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

**Esito di ricorsi**

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1972, registro n. 5, foglio n. 6, è stato respinto il ricorso straordinario in data 29 luglio 1968 proposto dalla sig.ra Anna Porta nata Lo Curzio, avverso il decreto ministeriale 2 marzo 1967 relativo al suo inquadramento nella IV categoria del personale non di ruolo del soppresso Ministero della cultura popolare.

(1035)

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1972, registro n. 5, foglio n. 215, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato dall'ONIG in data 14 settembre 1967, avverso il diniego di assunzione dell'invalido di guerra sig. Glido Cimicchi.

(1036)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

**Concorso, per esame mediante colloquio, ad un posto di ispettore e consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del testo unico suddetto;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente le disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 832;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 27;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, recante norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta le norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Atteso che alla data del 30 novembre 1972, nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni, erano disponibili sei posti;

Considerato che, ai sensi della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, un decimo dei suddetti posti, tenuto conto dei quozienti frazionari ottenuti negli anni precedenti, deve essere messo a concorso per esame mediante colloquio tra gli assistenti universitari ordinari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame mediante colloquio, ad un posto di ispettore e consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella V) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari in possesso dei seguenti requisiti:

1) siano nominati, in seguito a concorso, ai sensi dello art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

2) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) siano assistenti ordinari presso una delle cattedre dei corsi di laurea indicati dal successivo art. 2.

Art. 2.

Prescindendo dal limite massimo di età, sono ammessi al concorso gli aspiranti che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1, siano anche muniti del diploma di laurea in ingegneria elettronica o in ingegneria elettrotecnica, ovvero del diploma di laurea in ingegneria di altro tipo, purchè corredato del diploma di specializzazione postuniversitario in materia di telecomunicazioni, conseguito presso una facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, ovvero del diploma di laurea in chimica o in fisica.

Inoltre, gli aspiranti laureati in ingegneria debbono essere forniti del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero del certificato di abilitazione provvisoria.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o essere presentate direttamente all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Divisione centrale per il personale - Divisione 2ª, sezione 1ª, via del Seminario, 00100 Roma, entro e non oltre il 31 marzo 1973.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il termine suddetto, alle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Non si terrà conto delle domande che risulteranno spedite o presentate dopo il 31 marzo 1973.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse, all'atto della presentazione, il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale per il personale delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

*a*) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

*b*) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

*c*) il titolo di studio posseduto, con l'esatta denominazione di esso, l'università o l'istituto che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

*d*) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria (per i soli candidati laureati in ingegneria);

*e*) l'università o l'istituto di istruzione universitaria dal quale dipendono, indicando la durata del servizio prestato in qualità di assistente universitario di ruolo, la cattedra del corso di laurea presso cui sono applicati, nonchè i giudizi complessivi riportati nel quinquennio precedente;

*f*) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal rettore dell'università o dal capo dell'istituto di istruzione universitaria presso il quale gli aspiranti medesimi prestano servizio.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Art. 4.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data del 31 marzo 1973. I requisiti che costituiscono titolo di preferenza per la nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 9.

Art. 5.

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi od ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui verte la prova di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore capo, direttore di divisione ed equiparate. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore e consigliere.

Art. 7.

L'avviso di presentazione all'esame sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Per essere ammessi all'esame i candidati dovranno esibire, quale documento di identità personale, il libretto ferroviario non scaduto di validità ovvero altro idoneo documento di riconoscimento (tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, carta di identità).

Art. 8.

L'esame consterà di un colloquio in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Il punto minimo necessario per il conseguimento dell'idoneità è di sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo della amministrazione.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova di esame, debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3) all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale personale - Divisione 2ª, sezione 1ª, via del Seminario - 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto la predetta prova, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

*a*) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto la prova d'esame. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

*b*) gli ex combattenti, e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, con l'annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

*c*) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

*d*) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

*e*) reduci civili dalla deportazione e dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia di residenza;

*f*) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante una « attestazione » su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e da altri paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

*g*) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 o 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della Repubblica Sociale Italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

*h*) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

*i*) i mutilati ed invalidi civili, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

*l*) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

*m*) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatti di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

*n*) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, su carta da bollo, rilasciata dalla amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

*o*) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione mutilati ed invalidi del lavoro;

*p*) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera g) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria di essa, oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione.

I figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre sono mutilati o invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro;

r) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*), ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito a eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato, su carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

s) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nella Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dovranno produrre:

copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati, se trattasi di servizio di ruolo organico o aggiunto;

certificato su carta da bollo dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso, se trattasi di servizio non di ruolo;

t) coloro che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalle competenti amministrazioni.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro potranno produrre — in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*) — un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi civili alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno — ove occorra — integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente e il caduto o invalido cui il documento si riferisce.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici, autorizzati all'accettazione diretta, il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta — in duplice copia — dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici medesimi, dopo aver apposto sui documenti il bollo a data, indicante il giorno di presentazione, cureranno il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale personale - Divisione 2ª - Sezione 1ª, dei documenti in questione.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 10.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti riportati.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria definitiva sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il posto messo a concorso sarà assegnato secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 11.

Il concorrente utilmente incluso nella graduatoria definitiva sarà invitato con lettera raccomandata a presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3) all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Divisione 2ª - Sezione 1ª - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni 45 dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione, con la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio.

A tale documento dovrà essere aggiunta un'attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende, su carta da bollo, dalla quale risulti se sia stato o meno sottoposto a procedimento penale o disciplinare;

2) certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria, su carta da bollo, attestante che il candidato, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (31 marzo 1973) aveva almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quale assistente di ruolo presso una delle cattedre indicate al precedente art. 2;

3) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2.

In luogo del predetto diploma, il candidato potrà produrre copia di esso, in carta da bollo, autenticata da un notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti.

Il candidato che sia in possesso del diploma di specializzazione post-universitario in materia di telecomunicazioni, conseguito presso una facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, produrrà anche l'originale o la copia autentica del predetto diploma, in competente bollo;

4) diploma originale o copia autentica, su carta da bollo, comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero il certificato di abilitazione provvisoria (per i soli candidati laureati in ingegneria);

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sa-

nitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre. Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica il candidato per il quale lo ritenga necessario.

Il candidato ha l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo.

I documenti indicati nei numeri 1), 2) e 5) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

Il candidato è tenuto a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 11. documenterà di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, sarà nominato in prova, con la decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di ispettore e consigliere.

Trascorso tale periodo, il medesimo sarà, previo giudizio favorevole della commissione centrale per il personale, definitivamente nominato in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il candidato che avrà conseguito la nomina in prova, qualora non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadrà dalla nomina ed il suo posto verrà conferito ad altro candidato idoneo, secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 10 gennaio 1973

*Il Ministro*: GIOIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *febbraio* 1973
*Registro n.* 10 *Poste, foglio n.* 52

---

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

*Elettrotecnica ed elettronica*:

1) Teoria generale delle macchine elettriche - Dinamo - Motori a corrente continua - Alternatori - Vari tipi di motori a corrente alternata - Convertitori e convertitrici - Trasformatori.

2) Teoria generale dei raddrizzatori di corrente alternata - Raddrizzatori - Accumulatori.

3) Analisi armonica - Sviluppi in serie ed integrale di Fourier - Spettri di Fourier delle principali funzioni reali - Trasformata di Laplace - Trasformate di funzioni notevoli.

4) Teoria dei quadripoli - Quadripoli simmetrici - Impedenze immagine, iterativa, caratteristica e relative costanti di trasduzione - Trasferimento energetico tra due bipoli attraverso un quadripolo generico.

5) Teoria delle linee omogenee - Costante di propagazione ed impedenza caratteristica - Velocità di fase e di gruppo - Onde progressive e stazionarie.

6) Teoria generale dei cavi coassiali e delle guide d'onde elettromagnetiche.

7) Teoria generale della propagazione di un campo elettromagnetico in un mezzo omogeneo, isotropo, illimitato - Onde piane - Velocità di fase e di gruppo Impedenza caratteristica di un mezzo dielettrico - Attenuazione in un mezzo assorbente - Vettore di Poynting.

8) Campo elettromagnetico di un elemento rettilineo di corrente - Campo radiativo di una spira di corrente - Densità di potenza irradiata - Potenza totale irradiata da un dipolo elementare.

9) Influenza del suolo sulla propagazione delle onde elettromagnetiche - Caso di due antenne sopraelevate su un terreno piano di conduttività elevata - Riflessione su suolo sferico - Caso di due antenne vicine al suolo - Attenuazione della onda superficiale dovuta all'assorbimento del terreno.

10) Influenza della troposfera - Raggio virtuale terrestre - Propagazione nella ionosfera - Caratteristiche di propagazione delle onde elettromagnetiche nelle diverse gamme di frequenze.

11) Teoria generale dei circuiti oscillanti - Frequenze di risonanza e costante di tempo.

12) Teoria generale dell'amplificazione - Amplificatori di classe A, B, C e di classe mista - Amplificatori con reazione negativa - Amplificatori a impedenza negativa - Impiego dei tubi termoionici e dei componenti elettronici allo stato solido negli amplificatori.

13) La reazione positiva - Oscillatori. Multivibratori.

14) Teoria generale della modulazione e della rivelazione - Modulazione di ampiezza, di fase e di frequenza di portanti sinusoidali e impulsate - Dispositivi di modulazione e demodulazione a tubi e con componenti elettronici allo stato solido.

15) Unità di misura elettriche e magnetiche con particolare riguardo al sistema internazionale - Misure di corrente, di tensione e di potenza - Misure di resistenza, di capacità e di induttanza.

16) Misura del fattore di merito di un circuito oscillante - Misure di frequenze e di deviazione di frequenza - Misure oscillografiche - Misure di potenza irradiata - Misure di campo elettromagnetico.

*Comunicazioni elettriche e tecnica di trasmissione*:

1) Teoria dell'informazione: principi e teoremi fondamentali.

2) Segnali periodici, aperiodici, aleatori.

3) Rumore e distorsione.

4) Trasmissione telefonica a grande distanza: sistemi a correnti vettrici; trasmissione su linee aeree, su cavi a coppie simmetriche e su cavi coassiali.

5) Concetti fondamentali sull'impiego di circuiti telefonici per la trasmissione telegrafica - Vari tipi di trasmissione telegrafica - Sistemi di telegrafia armonica - Nozioni principali sulla trasmissione dei dati e sulla trasmissione di fac-simile.

6) Reti telefoniche urbane e interurbane, a commutazione manuale e automatica.

7) Fondamenti di trasmissione delle immagini: fototelegrafia e televisione.

8) Trasmettitori radioelettrici: struttura generale, modulatori. amplificatori di potenza.

9) Ricevitori radioelettrici.

10) Antenne filiformi - Distribuzione della corrente - Antenne a cortina - Antenne rombiche - Antenne per microonde - Nozione di guadagno e di area efficace - Diagrammi di irradiazione.

11) Trasmissione telefonica su ponte radio a fasci multipli a media e grande capacità.

12) Descrizione e criteri per il progetto di massima di una stazione di energia per l'alimentazione di un impianto di telecomunicazioni.

13) Elementi della teoria dei controlli automatici: cenni sulla struttura dei sistemi e controlli automatici; cenni sulla stabilità dei sistemi di controllo automatico; generalità sulla automazione di processi operativi; cenni sulla costituzione e sui principi di funzionamento dei calcolatori numerici ed analogici.

*Materie giuridico-amministrative*:

1) Elementi di contabilità generale dello Stato.

2) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici.

*Lingua estera*:

Lettura e traduzione estemporanea dalla lingua inglese di brani di letteratura tecnica.

*Il Ministro*: GIOIA

ALLEGATO B

Schema esemplificativo della domanda
da redigere su carta da bollo

*All'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Divisione 2ª - Sezione 1ª* - Via del Seminario — 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . (provincia di . .) il . . domiciliato a . in via . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esame mediante colloquio ad un posto di ispettore e consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella V) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

*a*) di essere in servizio presso l'Università di . . . . dal . . in qualità di assistente universitario ordinario, nominato, in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

*b*) di aver prestato effettivo e lodevole servizio, sin dalla data di nomina in ruolo, presso la cattedra di . . del corso di laurea di . . riportando nel quinquennio precedente i seguenti giudizi complessivi . . .;

*c*) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'Università di . . in data . .;

*d*) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito in data . . (1);

*e*) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data .

Firma . . . . . (2)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati laureati in ingegneria.

(2) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal rettore dell'università o dal capo dell'istituto di istruzione universitaria presso il quale presta servizio.

**(2639)**

# MINISTERO DELLA DIFESA

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a novanta posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito.**

Nella dispensa del Giornale Ufficiale della difesa n. 49 del 2 dicembre 1972 (data di pubblicazione 6 dicembre 1972), è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1972, registro n. 70 Difesa, foglio n. 351, riguardante l'esito del concorso per esami a novanta posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito.

**(1000)**

# UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

**Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caserta**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10912/1.20, del 21 giugno 1972, concernente la dichiarazione di vincitrice del concorso a ventidue posti di ostetrica condotta;

Visti i precedenti decreti n. 21688/1.20 e 21761/1.20, del 14 dicembre 1972, relativi alla variazione della graduatoria delle vincitrici al predetto concorso;

Atteso che le ostetriche Carmela Russo, Laura Buononato, Bruna Sferragatta, Rosalina Santacroce, sono da considerarsi rinunciatarie, rispettivamente delle condotte di Arienzo, Carinola, S. Arpino ed Ailano;

Vista la graduatoria delle idonee al concorso in parola approvata con decreto del Medico provinciale n. 10911/1.20, del 21 giugno 1972, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi indicate nelle domande di ammissione delle candidate che seguono nella graduatoria stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la circolare della regione Campania n. 830 del 18 aprile 1972;

Decreta:

Al proprio decreto n. 10912/1.20, del 21 giugno 1972, citato in premessa, viene apportata la seguente, ulteriore modifica:

l'ostetrica Micco viene dichiarata vincitrice della condotta di Arienzo in sostituzione della Russo, rinunciataria;

l'ostetrica Bizzarro, viene dichiarata vincitrice della condotta di Carinola, in sostituzione della Buononato, rinunciataria;

l'ostetrica Santacroce, viene dichiarata vincitrice della condotta di S. Arpino, in luogo della Sferragatta, rinunciataria;

l'ostetrica Tullio, viene dichiarata vincitrice della condotta di Ailano, in luogo della Santacroce, rinunciataria.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Caserta, addì 25 gennaio 1973

*Il medico provinciale*: CAIOLA

**(1137)**

# REGIONI

## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 15 dicembre 1972, n. 25.
**Agevolazioni per nuovi insediamenti industriali.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 56 *del 19 dicembre 1972*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini di agevolare lo sviluppo dell'occupazione di manodopera locale mediante nuovi insediamenti del settore di produzione secondaria e lo sviluppo delle attività imprenditoriali esistenti in armonia con gli strumenti urbanistici vigenti, la giunta provinciale può concorrere, secondo le norme degli articoli seguenti, nell'acquisto e nell'apprestamento di aree e nuclei di interesse produttivo effettuati da comuni, consorzi di comuni e consorzi fra comuni e altri enti pubblici.

Art. 2.

Il concorso previsto dall'articolo seguente è concesso per operazioni di mutuo destinate a finanziare le spese occorrenti per le seguenti realizzazioni:

*a*) acquisto di terreni vincolati ad uso produttivo incluse le spese per imposte e notarili di trasferimento;

*b*) sistemazione generale delle aree e dei nuclei di interesse produttivo per il necessario adattamento a tale utilizzo ed apprestamento delle attrezzature tecniche e sociali indispensabili, compresi gli stralci relativi alle aree ed ai nuclei destinati ad insediamenti di singole unità aziendali.

Art. 3.

La giunta provinciale con propria deliberazione può concedere un concorso rateale costante in misura non superiore al 9% annuo, per la durata di anni quindici, nel pagamento dello importo del mutuo da accendersi da parte dell'ente beneficiario presso l'Istituto di credito fondiario della regione Trentino - Alto Adige in Trento.

Art. 4.

Per ottenere le agevolazioni di cui alla presente legge, gli enti indicati all'articolo 1 devono inoltrare alla giunta provinciale le domande di contributo, accompagnate dalla seguente documentazione:

*a*) copia della deliberazione del consiglio comunale, o degli organi competenti qualora si tratti di consorzio, riportante l'approvazione degli elaborati relativi alle realizzazioni di cui alle lettere *a*) o *b*) dell'art. 2, l'impegno finanziario dell'ente e la determinazione di chiedere il concorso provinciale;

*b*) dichiarazione di massima di concedibilità del mutuo rilasciata dall'Istituto di credito fondiario della regione Trentino - Alto Adige;

*c*) progetto esecutivo relativo alle realizzazioni di cui alle lettere *a*) o *b*) del precedente articolo 2.

Art. 5.

La liquidazione del concorso di cui all'art. 3 viene disposta a seguito di accertamento documentato dell'acquisto e della regolare esecuzione delle opere ammesse a contributo; in quest'ultimo caso, e cioè quando trattasi delle opere previste alla lettere *b*) dell'art. 2, l'accertamento viene effettuato — tramite i propri organi tecnici — dall'Istituto di credito fondiario della regione Trentino - Alto Adige.

Il concorso viene corrisposto direttamente all'istituto mutuante.

Art 6.

Il provvedimento di concessione approva anche il relativo progetto per le realizzazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dello art. 2 ed implica ad ogni effetto la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, e la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità prevista dalla legge regionale 14 maggio 1963, n. 15.

L'indennità di espropriazione sarà ragguagliata al valore venale degli immobili, prescindendo da ogni incremento di valore, che si sia verificato o possa verificarsi, direttamente o indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche e di ogni altra operazione, che si riconnetta comunque alla sistemazione delle aree e all'apprestamento delle attrezzature tecniche e sociali indispensabili.

Art. 7.

Le aree edificatorie delle zone e dei nuclei di interesse produttivo vanno riservate all'insediamento di impianti tecnicamente organizzati per la produzione di beni e servizi.

Gli enti beneficiari sono impegnati a mantenere la destinazione ad uso produttivo delle aree e dei nuclei, realizzati con il concorso della presente legge, per un periodo di venticinque anni; tale destinazione non potrà venire mutata senza il preventivo benestare della giunta provinciale e deve essere comunque riservata ad uso pubblico.

Il vincolo di indisponibilità viene annotato nel Libro fondiario ad istanza della provincia e del beneficiario del concorso provinciale.

Art. 8.

All'atto del trasferimento delle aree ai soggetti interessati, gli enti beneficiari devono richiedere l'impegno di rispettare le clausole che saranno stipulate in ordine alle garanzie per la occupazione della manodopera, all'osservanza dei contratti di lavoro più favorevoli per i dipendenti, stipulati tra le associazioni e i sindacati di categoria per i rispettivi settori, al rispetto delle norme sulla prevenzione dell'inquinamento atmosferico ed idrico, nonchè agli obblighi sindacali previsti dalle norme vigenti con particolare riguardo alle disposizioni in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori.

Tali impegni devono risultare in apposite convenzioni da stipularsi tra gli enti beneficiari e l'acquirente, nelle quali dovranno essere stabilite le penalità in caso di inadempienza o trasgressione, le forme e modalità di recupero delle aree nel caso di cessazione dell'attività, il divieto di subcessione parziale o totale dell'area, vincolata ai sensi del precedente art. 7.

Art. 9.

Per la concessione del concorso di cui all'art. 3 è autorizzato il limite di impegno di lire 30.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1972.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della Spesa della Provincia in misura di lire 30.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1986.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 10.

Alla copertura dell'onere di lire 30.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1972, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2950 dello stato di previsione della Spesa - Tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 11.

Nello stato di previsione della Spesa - Tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1972, sono introdotte le seguenti variazioni:

*In diminuzione*:

Cap. 2950 - Categ. VII - Fondo di riserva per sopperire a deficienti impostazioni di bilancio L. 30.000.000

*Di nuova istituzione*:

Cap. 4923 - Categ. X - Spesa per la concessione di contributi per agevolare nuovi insediamenti industriali . . . . . . . . . . L. 30.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

*Il presidente della giunta provinciale*
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(384)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.